

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 35

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori Paolo FRANCO, ADRAGNA e CICOLANI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTTOBRE 2012

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e
introduzione dell’articolo 16-*bis*, in materia di statuto e contributi
ai Gruppi parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione del Regolamento del Senato in materia di contributi al Gruppi parlamentari, inserendosi nel solco già tracciato dalla Camera dei deputati che – come è noto – ha di recente approvato una nuova normativa, si caratterizza per il proposito di contemperare le giuste istanze di trasparenza con l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dei Gruppi, che affonda le sue radici nei principi costituzionali e regolamentari che stanno a presidio del corretto funzionamento dell'attività parlamentare.

L'articolo 1 della proposta, volto ad aggiungere due nuovi commi all'articolo 15 del Regolamento, rappresenta la conferma più evidente di tale impostazione. Esso introduce, infatti, l'obbligo per i Gruppi di approvare uno statuto, che è pubblicato sul sito *internet* del Senato, ma lascia all'autonomia dei Gruppi la scelta di individuare – nello statuto stesso – l'organo competente ad approvare il rendiconto nonché gli organi responsabili della gestione amministrativa e di quella contabile.

L'articolo 2, che riscrive l'articolo 16 del Regolamento rispondendo ad esigenze di massima trasparenza, precisa che i contributi debbono essere destinati esclusivamente all'attività parlamentare e alle attività di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, compresi i trattamenti economici.

Si tratta della disposizione qualificante l'intera proposta, perché introduce un vincolo di scopo all'utilizzo dei contributi, senza peraltro alterarne l'attuale natura, ma limitandosi a demandare al Consiglio di Presidenza il compito di determinare i contributi, che restano comunque differenziati in

relazione alla consistenza numerica dei Gruppi.

Con l'articolo 3 si introduce nel testo del Regolamento l'articolo 16-*bis*, che reca le modalità procedurali attraverso le quali sarà effettuato il controllo del corretto impiego dei contributi, nonché le sanzioni in caso di inadempimento. La disciplina attuativa sarà adottata dal Consiglio di Presidenza con proprie deliberazioni, ma la disposizione in questione precisa che la verifica dei rendiconti annuali dei Gruppi sarà affidata ad una società di revisione legale selezionata, con procedura ad evidenza pubblica, dallo stesso Consiglio di Presidenza.

Il rendiconto, una volta approvato dall'organo statutariamente competente e corredato della relazione della società di revisione, viene trasmesso al Presidente del Senato e quindi assoggettato a controllo di conformità alle prescrizioni del Regolamento da parte dei Senatori Questori ed infine pubblicato in allegato al conto consultivo delle entrate e delle spese del Senato.

L'erogazione dei contributi è autorizzata dai Senatori Questori subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità da loro effettuato. Infatti, ove un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine che sarà indicato dal Consiglio di Presidenza o non provveda a regolarizzare eventuali difformità rispetto alle prescrizioni del Regolamento, decade dal diritto all'erogazione dei contributi per l'anno in corso. Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori.

Lo stesso Consiglio di Presidenza provvederà a disciplinare la presentazione del rendiconto al termine della legislatura o nel caso di scioglimento di un Gruppo, fermo re-

stando che, in tali ipotesi, eventuali quote non spese dovranno essere restituite.

L'articolo 4 distingue l'entrata in vigore della nuova normativa dalla sua efficacia: come di consueto, l'entrata in vigore di nuove disposizioni regolamentari è fissata quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre l'efficacia delle modifiche non può che seguire all'approvazione delle deliberazioni attuative del Consiglio di Presidenza. In ogni caso la nuova disciplina dei contributi, inclusa la rendicontazione, avrà piena attuazione dall'inizio della prossima legislatura.

In conclusione i Senatori Questori adempiono, con la presentazione formale di questa proposta, a un impegno assunto davanti all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 1° agosto 2012, in sede di esame e approva-

zione del bilancio del Senato. In quell'occasione numerosi Senatori sollevarono il delicato problema della rendicontazione dei Gruppi, che non poteva esser risolto con una mera deliberazione del Collegio dei Senatori Questori o del Consiglio di Presidenza. Pertanto i Senatori Questori si impegnarono ad approfondire la complessa questione e ad affrontarla in tempi brevi, con gli adeguati strumenti regolamentari e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.

L'auspicio dei proponenti è che il testo normativo predisposto consenta di garantire, con regole e controlli adeguati, una corretta gestione finanziaria dei Gruppi, senza condizionare in alcun modo nell'esercizio delle loro fondamentali funzioni istituzionali.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Art. 1.

1. All'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Lo statuto è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

3-*ter* Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto e gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina le risorse alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione dello statuto».

Art. 2.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per i loro scopi istituzionali, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato. Tali contributi, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, sono determinati in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati dai Gruppi esclusivamente all'attività parlamentare e alle attività di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici».

Art. 3.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*). - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplini le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo e destinate alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione legale la quale verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e redige una relazione sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2.

4. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati in allegato al conto consuntivo delle entrate

e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

5. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 4.

6. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Ove un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori.

8. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa».

Art. 4.

1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e acquista efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

